

CAMERA DEI DEPUTATI N. 879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**LUSETTI, GAMBALE, GIACCO, LEONI, MACCANICO, MARCORA,
MILANA, OSTILIO, PASETTO, PISTELLI, STRADIOTTO, VERNETTI**

Riordino dei servizi pubblici locali e modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267

Presentata il 15 giugno 2001

ONOREVOLI COLLEGHI! — La presente proposta di legge introduce una nuova disciplina in materia di servizi pubblici locali, attraverso la modifica del titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Essa costituisce un tassello necessario al completamento del disegno di riforma avviato nel corso della passata legislatura da provvedimenti settoriali nel trasporto pubblico locale, nell'energia elettrica e nel gas, in attuazione di specifiche normative comunitarie. In questi settori, in coerenza con le direttive CE, si è avuto l'ingresso nel regime di libero mercato e si è avviato un processo di privatizzazione degli strumenti di gestione dei servizi.

La proposta di legge incide, modificandole, sulle disposizioni del titolo V, della parte I del citato testo unico che ha recepito le norme della legge n. 142 del 1990 e le altre disposizioni di legge sopravvenute.

È noto, al riguardo, che secondo la normativa previgente alla legge n. 142 del 1990, le forme di gestione dei servizi pubblici locali erano riconducibili a tre distinte tipologie: affidamento in concessione a terzi, gestione in economia (cioè con mezzi e personale propri dell'ente), ovvero mediante aziende « municipalizzate ». In particolare, queste ultime erano assai diffuse nella forma delle aziende speciali (articoli 113 e seguenti del citato testo unico e regolamento di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 4 ottobre 1986, n. 902), organismi dotati di propria autonomia amministrativa e contabile, ma non di propria personalità giuridica; la loro conseguente dipendenza dall'ente è stata spesso causa di scarsa elasticità e di insufficiente dinamismo, con riflessi negativi sul funzionamento del servizio.

La legge n. 142 del 1990 ha introdotto alcune innovazioni in materia, sia per quanto riguarda la nozione di « servizio pubblico », sia per quanto riguarda le forme di gestione.

Dal primo punto di vista, il legislatore ha esteso l'ambito oggettivo della qualificazione del servizio a qualsiasi attività che, a giudizio dell'ente, rivesta carattere di utilità sociale, configurando, in tale modo, l'ente locale come ente di governo della comunità di base a fini generali, secondo i principi di cui agli articoli 5 e 128 della Costituzione.

In secondo luogo, la legge n. 142 del 1990 ha rinnovato l'assetto delle altre forme di gestione del servizio, prevedendo, accanto alla concessione a terzi e alla gestione in economia, i seguenti strumenti: le aziende speciali, nate dalla trasformazione delle vecchie aziende municipalizzate, per i servizi aventi rilevanza economica ed imprenditoriale, le quali hanno personalità giuridica ed autonomia imprenditoriale; le istituzioni, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale, che sono organismi strumentali dell'ente locale, privi di personalità giuridica, ma dotati di autonomia gestionale (assimilabili alle aziende del regime previgente alla legge n. 142 del 1990) e, infine, le società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente partecipazione pubblica locale, nel caso in cui si renda opportuna — per migliorare l'efficienza e l'economicità dei servizi — la partecipazione di altri soggetti, pubblici o privati, facendo così ricorso ad una formula organizzativa regolata in prevalenza da norme civilistiche.

Successivamente si è aggiunta un'ulteriore forma di gestione, introdotta dall'articolo 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498 — e confermata dall'articolo 4 del

decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 marzo 1995, n. 95 —, che ha attribuito agli enti locali la facoltà di costituire, per la gestione dei servizi pubblici locali, società per azioni senza il vincolo della partecipazione maggioritaria al capitale sociale: anche questo tipo di società si configura in termini di strumentalità rispetto al servizio pubblico, ma non è più subordinata ad un ente locale che debba controllare la maggioranza del pacchetto azionario.

Il breve *excursus* sulla normativa vigente induce ad un'ulteriore riflessione. Sino alle riforme degli anni novanta si sono sempre sottovalutati l'impatto economico e la valenza imprenditoriale che il settore dei servizi pubblici locali poteva assumere e svolgere nel quadro del sistema industriale del Paese. Il risultato della discrepanza, tra valutazione economico-industriale e prevalenza del profilo sociale, è stato che il settore dei servizi pubblici locali si è sviluppato nel Paese in maniera estremamente differenziata, per cui accanto a situazioni di assoluta eccellenza si riscontrano situazioni di minore efficienza. Tuttavia, sarebbe errato attribuire alla sola sottovalutazione normativa degli aspetti macroeconomici il non del tutto soddisfacente panorama italiano dei servizi pubblici locali, in quanto al mancato sviluppo del settore hanno concorso diversi fattori, tra i quali spicca la mancanza di una adeguata politica industriale.

Ciò ha spesso prodotto — unitamente alla condizione di monopolio della gestione dei servizi sia in mano pubblica che privata, che ha causato effetti negativi sulla qualità dei servizi erogati ai cittadini e sugli stessi costi — un forte *deficit* dello sviluppo economico e sociale delle comunità locali e la mancata formazione di una vera e propria industria dei servizi. Il comparto delle imprese che operano in questo segmento di mercato è infatti caratterizzato generalmente da uno strutturale sottodimensionamento e dalla ridondanza sotto il profilo numerico.

È, pertanto, compito precipuo della presente proposta di legge favorire, oltre a come accennato, la piena diffusione della

concorrenza nel mercato dei servizi pubblici locali, la formazione di un tessuto di imprese industriali capaci di sostenere in modo adeguato la concorrenza con le altre imprese estere.

Nella passata legislatura la Camera dei deputati non è riuscita a concludere l'esame del disegno governativo di riforma, peraltro approvato dal Senato della Repubblica (atto Senato n. 4014), il quale aveva delineato il passaggio a meccanismi istituzionali di funzionamento tipici del mercato.

Ancora oggi, anche a fronte di un rapido ed assai diffuso processo di trasformazione in società di capitali delle aziende speciali e dei consorzi, l'intento della riforma deve rimanere quello di coniugare liberalizzazione, regolamentazione e industrializzazione dei servizi pubblici locali, intesi come aree fondamentali per assicurare lo sviluppo economico delle comunità di base.

Le principali finalità della presente proposta di legge, peraltro coerenti con la recente comunicazione della Commissione delle comunità europee sui servizi di interesse generale (2001/C 17/04), possono essere così sintetizzate:

a) miglioramento delle condizioni di offerta dei servizi pubblici locali, al fine di assicurare regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza;

b) valorizzazione delle funzioni di indirizzo, di programmazione, di vigilanza e di controllo degli enti locali mediante la separazione dalle funzioni di gestione attribuite alle logiche del mercato;

c) creazione di un mercato aperto alla concorrenza, nel rispetto dei principi di trasparenza, economicità e parità tra soggetti pubblici e privati, al fine di favorire la creazione di un contesto atto a garantire un pieno sviluppo delle capacità imprenditoriali;

d) rafforzamento strutturale del sistema dei servizi pubblici locali nel quadro complessivo del sistema industriale del Paese, attraverso il raggiungimento di di-

mensioni ottimali di impresa e il coinvolgimento di capitali privati per la realizzazione degli investimenti infrastrutturali di cui il settore ha particolare necessità.

La presente proposta di legge adotta anzitutto un'ampia definizione di servizio pubblico locale al fine di garantire agli enti locali la necessaria discrezionalità nell'interpretazione dei bisogni delle relative comunità. In tale senso, si realizza il definitivo superamento — già avviato dalla citata legge n. 142 del 1990, anche sotto la spinta della normativa comunitaria — dell'obsoleta nozione soggettiva di servizio pubblico grazie all'eliminazione di ogni residuo legame con l'imputazione soggettiva del servizio ad enti od organizzazioni pubblici. L'individuazione del servizio pubblico locale viene attribuita all'ente con il limite oggettivo dei « fini sociali » e della « promozione dello sviluppo economico e civile delle comunità locali ».

Vengono introdotti meccanismi di « concorrenza nel mercato » e di « concorrenza per il mercato »: si privilegia infatti l'applicazione dei normali principi sulla concorrenza; laddove ciò non è possibile a causa della struttura dei mercati (regime di monopolio naturale, impossibilità di costruire più reti di distribuzione) che non consente la concorrenza tra più operatori, si introducono comunque meccanismi di competizione per la gestione di un unico servizio.

Si prevede la distinzione tra i servizi a rilevanza industriale (erogazione di energia, con esclusione di quella elettrica, erogazione del gas, gestione del ciclo dell'acqua, gestione dei rifiuti solidi urbani e trasporto collettivo) e altri servizi non aventi tale rilevanza. Per i primi, la proposta di legge prevede l'adozione di meccanismi non derogabili di « concorrenza per il mercato », ampliando il novero dei soggetti competitori e spostando l'area della competizione alla fase precedente all'affidamento della gestione del servizio in rete. L'affidamento, soggetto a limiti predefiniti di durata massima, avviene esclusivamente attraverso una gara, cui possono partecipare solo società di capitali, senza vincoli territoriali.

Per i servizi pubblici locali a rilevanza industriale (con esclusione di quelli di erogazione di energia elettrica e gas), la durata massima dell'affidamento è fissata fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per la distribuzione del gas, fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento e per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Per gli altri servizi pubblici locali la durata dell'affidamento non può essere superiore ai dieci anni.

Per i servizi a contenuto non industriale viene lasciata all'ente locale la scelta tra l'affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica e l'affidamento attraverso società controllate. Viene inoltre consentita la gestione a mezzo di istituzione per i servizi a contenuto culturale e sociale, nonché, eccezionalmente, la gestione in economia.

Successivi regolamenti dovranno disciplinare i requisiti soggettivi di partecipazione alla gara e le modalità di valutazione delle offerte.

La presente proposta di legge concepisce la gara come elemento di apertura del mercato, come criterio di trasparenza per l'affidamento da parte degli enti locali dei servizi ad aziende pubbliche o private, privilegiando l'aspetto qualitativo dell'offerta su quello meramente economico, che comunque viene tenuto nella dovuta considerazione. Il provvedimento fornisce anche gli strumenti normativi adatti ad una eventuale futura privatizzazione sostanziale.

Entrando nel merito delle questioni più rilevanti del provvedimento, va evidenziato come in esso vengano definiti e precisati nelle loro finalità i servizi pubblici locali, per lo svolgimento dei quali è stato stabilito quale criterio fondamentale il regime di concorrenza, per assicurarne la regolarità, l'accessibilità, l'economicità e le modalità dell'erogazione.

L'istituzione è destinata ai soli servizi pubblici locali a carattere sociale e culturale senza rilevanza imprenditoriale e la

gestione in economia costituisce una forma residuale di gestione dei servizi pubblici locali privi di rilevanza industriale.

Viene sancito che la proprietà delle reti e degli impianti spetta all'ente locale, che la può conferire, salvo il caso dei servizi idrici integrati, ad una società di capitali controllata dallo stesso o dagli enti titolari del servizio in forma associata; a tale società possono partecipare sempre in parte minoritaria soci privati. Questa società amministra i beni destinati al pubblico servizio e può bandire le gare per la gestione del servizio all'utenza. La separazione societaria tra proprietà delle reti e gestione del servizio è un fattore determinante per favorire la concorrenza e il libero mercato in quanto si mettono tutti i competitori sullo stesso piano, senza che alcuno possa godere del privilegio di avere nel proprio portafoglio la proprietà delle reti.

Per quanto attiene alle modalità di affidamento a mezzo di gara è prevista la possibilità delle gare contestuali per una pluralità di servizi.

Al fine di consentire un passaggio graduale dalla situazione attuale a quella di libero mercato e per favorire il processo di industrializzazione ed aggregazione delle imprese del settore è previsto un periodo transitorio che varia a seconda della tipologia del servizio.

Si stabilisce che la privatizzazione delle società pubbliche operanti nel settore dei servizi pubblici locali non produce per le stesse società la perdita degli affidamenti: si intende così favorire, là dove gli enti locali lo ritengano opportuno, la fuoriuscita dell'intervento pubblico a favore dell'ingresso di soci privati.

Contemporaneamente, però, si ritiene necessario attribuire una specificità ai piccoli comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti, che possono associarsi tra loro ed affidare a loro società di capitali i servizi anche industriali per tutto il periodo transitorio. Quest'ultimo è stato modificato in tre anni per il trasporto collettivo e la raccolta di rifiuti escluso lo smaltimento, in cinque anni per gas, ener-

gia, ciclo completo dei rifiuti. Tali periodi possono essere prolungati fino al massimo di due anni nel caso vi sia un incremento considerevole delle utenze — questo per favorire il raggiungimento di dimensioni ottimali delle imprese — oppure che le società si quotino in borsa.

Naturalmente, relativamente alle concessioni, qualora gli affidamenti in corso siano avvenuti mediante gare, questi proseguono fino alla scadenza purché il termine non sia superiore a quello previsto a regime. In questo senso si intendono favorire e riconoscere gli sforzi già compiuti da alcuni enti locali nel senso della liberalizzazione del mercato.

Analisi dell'articolato.

L'articolo 1 della presente proposta di legge modifica il titolo V della parte I del testo unico.

Con il comma 1 del nuovo articolo 112 (Servizi pubblici locali) vengono definiti i servizi pubblici locali la cui individuazione spetta agli enti locali (comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni e comunità montane e consorzi dei comuni) nell'ambito delle rispettive competenze.

Con il comma 2 vengono puntualizzate le finalità di regolarità, continuità, accessibilità, economicità e qualità dell'erogazione in condizioni di eguaglianza e di equità che presiedono alle modalità di organizzazione del servizio. Si afferma inoltre il principio di non discriminazione nella gestione di un servizio pubblico locale.

Il nuovo articolo 113 introduce una distinzione tra servizi pubblici locali a rilevanza industriale ed altri servizi: per i servizi di erogazione di energia (con esclusione di quella elettrica), di erogazione del gas, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea (esclusi quelli a fune operanti in montagna) si prevede come unica modalità di esercizio l'affidamento della gestione attraverso gara pubblica e si stabilisce il divieto di rinnovo senza procedura consuale.

Relativamente alle modalità di esercizio dei servizi pubblici locali privi di connotazioni industriali, è consentito all'ente locale di scegliere tra più alternative: affidamento attraverso una procedura ad evidenza pubblica, affidamento diretto a società controllate, gestione attraverso le istituzioni ed eccezionalmente la gestione in economia.

Il comma 4 introduce l'obbligo della certificazione di bilancio per i servizi a contenuto industriale nonché della separazione contabile in caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali.

L'articolo 113-*bis* stabilisce l'importante principio in base al quale gli enti locali svolgono, anche in forma associata, attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione, di controllo e di regolazione, facendo comunque salve le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

Con il comma 2 si prevede che tutti i rapporti tra enti locali e gestori del servizio debbano essere regolati da contratti di servizio e si puntualizza il contenuto tipico del contratto.

I commi 3 e 4 introducono il divieto per gli amministratori e i dirigenti dell'ente locale di entrare a fare parte degli organi di gestione dei servizi pubblici locali che lo stesso ente abbia affidato nonché quello di discriminazione dei gestori di pubblici servizi con riguardo al trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni o agevolazioni.

L'articolo 113-*ter* disciplina i soli servizi pubblici locali a rilevanza industriale, consentendo, sempre attraverso gara pubblica, di procedere all'affidamento delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento del servizio all'utenza. È anche previsto che la proprietà delle reti e degli impianti possa essere conferita, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata; tale società amministra i beni destinati al pubblico

servizio e può essere delegataria — nel caso in cui sia proprietaria di reti ed impianti di più enti locali — del compito di scegliere, mediante gara, il gestore.

Il comma 2 disciplina gli effetti della decorrenza del periodo di affidamento sul regime proprietario dei beni, distinguendo tra le reti e gli impianti di proprietà dell'ente locale o della società controllata, che rientrano nelle loro disponibilità, e le reti, gli impianti e le altre dotazioni dichiarate reversibili, realizzati durante il periodo di affidamento e che sono trasferiti all'ente locale o alla società.

L'articolo 113-*quater* fissa, con riguardo ai singoli servizi a rilevanza industriale, la durata massima degli affidamenti. In riferimento agli altri servizi, invece, si prevede che la durata non possa comunque eccedere i dieci anni.

L'articolo 114 precisa il significato di « società controllata », ovvero quella dove uno o più enti associati (cosiddetto « controllo congiunto ») devono disporre della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Si puntualizza inoltre che il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento e che la scelta dei soci privati può avvenire soltanto attraverso una gara pubblica. Viene altresì posta una limitazione di ordine territoriale per i gestori che non siano stati scelti mediante gara pubblica: le società controllate affidatarie dirette e le istituzioni non possono infatti gestire servizi pubblici fuori dall'ambito territoriale affidato o da quello dell'associazione di enti locali a cui facciano capo.

I commi 3 e 4 definiscono le caratteristiche dell'istituzione, ente strumentale dell'ente locale, limitandone l'utilizzo ai servizi pubblici locali a contenuto sociale e culturale.

L'articolo 114-*bis* definisce i ristretti limiti entro cui i servizi pubblici locali possono essere esercitati in economia.

L'articolo 114-*ter* (Modalità dell'affidamento a mezzo gara) detta disposizioni che si applicano in tutti i casi di affidamento del servizio pubblico locale mediante gara pubblica, indipendentemente

dalla rilevanza economica oggetto del servizio.

Il comma 1 stabilisce che a queste gare possono partecipare, senza alcun limite territoriale, società di capitali, anche a partecipazione pubblica, e società cooperative a responsabilità limitata (sempre che non gestiscano servizi pubblici locali in virtù di affidamenti diretti), i consorzi di cui all'articolo 2615-*ter* del codice civile, cui sono ammesse solo società per azioni ed a responsabilità limitata, nonché i gruppi europei di interesse economico. Lo stesso comma puntualizza che nel caso di servizi pubblici locali diversi da quelli a rilevanza industriale possono partecipare alle gare anche società di persone.

Il comma 4 indica i criteri sulla base dei quali la gara per l'affidamento dei servizi deve essere aggiudicata.

Con il comma 5 si prevede che, per evitare soluzioni di continuità nella gestione del servizio, la procedura di gara venga avviata non oltre un anno prima della scadenza dell'affidamento.

I commi 6 e 7 disciplinano le modalità di subentro del nuovo gestore nelle obbligazioni assunte dal gestore uscente nel finanziamento degli investimenti e nel completamento degli ammortamenti.

Il comma 8 puntualizza che le norme sulle modalità di espletamento delle gare si applicano anche in caso di affidamento separato della gestione delle reti e degli impianti rispetto alla gestione del servizio all'utenza.

Il comma 9 consente l'affidamento di più servizi pubblici locali con un'unica gara soltanto nel caso in cui la gara abbia ad oggetto esclusivo i servizi pubblici locali a rilevanza industriale diversi dai servizi di trasporto collettivo.

Il comma 10 prevede che gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate.

I commi 11 e 12 stabiliscono i profili che saranno disciplinati con regolamenti governativi e degli enti locali. In particolare, la disciplina regolamentare deve disciplinare: i requisiti di partecipazione alla

gara; gli elementi di valutazione delle offerte; le modalità di valutazione del piano di riutilizzo del personale dipendente del gestore uscente; gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche e organizzative delle imprese concorrenti; i casi in cui è consentito che il gestore pubblico locale provveda allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate; le modalità di applicazione delle norme sulla società di progetto di cui alla cosiddetta « legge Merloni » (legge n. 109 del 1994) i contenuti essenziali dei contratti di servizio.

All'articolo 115 vengono introdotti i commi dal 7-*bis* al 7-*quater* che disciplinano la trasformazione in forma semplificata dei consorzi in società per azioni o a responsabilità limitata, nonché il comma 7-*quinquies* che conferisce la facoltà agli enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti di associarsi fra di loro per affidare la gestione di uno o più servizi ad una società di capitali.

L'articolo 118-*bis* contiene le norme di attuazione. Si stabiliscono, in particolare, i termini entro i quali vanno adottate le deliberazioni necessarie ai fini dell'adeguamento alle disposizioni introdotte con la riforma, prevedendo — in caso di mancato adeguamento — i necessari meccanismi sostitutivi.

Viene, infine, introdotto l'articolo 118-*ter*, che detta la disciplina del periodo di proroga consentita per le concessioni e gli affidamenti in essere alla data di entrata in vigore della riforma, puntualizzando, per ogni servizio, la durata massima della proroga e le condizioni che ne consentono ulteriori incrementi.

L'articolo 2 della proposta di legge introduce forme di incentivazione a favore di quegli enti locali che, al fine di abbattere i costi derivanti dalla frammentazione gestionale e dall'inadeguatezza dimensionale delle imprese (pubbliche, private e miste) dei servizi pubblici locali e di perseguire il raggiungimento di dimensioni ottimali di tali servizi, danno vita a significative forme di fusione tra le imprese stesse. Gli incentivi previsti, per un periodo di tempo limitato ed a condizione

che si produca un incremento dell'utenza servita non inferiore al 30 per cento di quella originaria, sono di natura fiscale: è, infatti, previsto che venga costituito un fondo nel quale va a confluire un ammontare pari al 50 per cento dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) pagata da quelle società nate dalla fusione fra loro di una pluralità di imprese (pubbliche, private o miste) con la corresponsione agli enti locali azionisti o quotisti di una percentuale della somma iscritta nel fondo attribuibile alla società cui partecipano corrispondente alle azioni o alle quote possedute. Analoghe misure sono stabilite per le trasformazioni in società delle istituzioni e delle gestioni in economia alle quali è anche accordato un periodo di tre anni di esenzione dall'IRPEG.

L'articolo 3 persegue la finalità di introdurre risorse atte a favorire l'innovazione ed il progresso industriale nel settore dei servizi pubblici locali, favorendo la progettualità sia dei soggetti istituzionali preposti al governo locale sia delle imprese che già gestiscono servizi di questa natura con le tecnologie più avanzate.

L'articolo 4 contiene alcune ulteriori modifiche al testo unico, le quali si rendono necessarie a seguito delle modifiche recate dal provvedimento agli articoli 112 e seguenti del medesimo testo unico.

Allo stesso modo, l'articolo 5 contiene una delega al Governo per le altre modifiche strettamente necessarie all'adeguamento rispetto alle norme contenute nella presente proposta di legge.

L'articolo 6 persegue lo scopo di affermare, anche sotto il profilo dei controlli, l'assoluta normalità delle società nelle quali il potere pubblico abbia partecipazioni, evitando commistioni e sovrapposizioni con quelli ordinari di natura civilistica.

L'articolo 7 abroga l'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440. Tale articolo, infatti, stabilisce per le imprese degli enti locali il divieto di contrarre mutui qualora dal conto consuntivo del penultimo esercizio e dal bilancio preventivo dell'esercizio in

cui è deliberata l'assunzione del mutuo risulti un disavanzo di gestione. Facendo evidente riferimento ai bilanci finanziari, non può più essere adattato alle aziende che da tempo applicano una contabilità di tipo economico-patrimoniale. In un contesto non discriminatorio, quale quello prospettato dalla presente proposta di legge, non ha senso frapporre vincoli stabiliti per legge alla contrazione dei mutui. Si sopprime, così, anche il limite di indebitamento stabilito dal

comma 2 dell'articolo 10-*bis*, secondo il quale la somma degli interessi passivi non deve superare il 25 per cento delle entrate effettive accertate in base all'ultimo consuntivo.

L'articolo 8, infine, contiene alcune modifiche al decreto legislativo n. 164 del 2000 volte a rendere omogenea la disciplina degli affidamenti del servizio di distribuzione del gas metano con quella generale contenuta nella presente proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

(Modifiche al titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

1. Al titolo V della parte I del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) i commi 1 e 2 dell'articolo 112 sono sostituiti dai seguenti:

« 1. I servizi pubblici locali, individuati dagli enti locali tra le attività non riservate allo Stato, alle regioni o ad altre amministrazioni pubbliche, hanno ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali. Ai fini del presente titolo, per enti locali si intendono comuni, province, città metropolitane, unioni di comuni, comunità montane e consorzi dei comuni di bacino imbrifero montano costituiti ai sensi della legge 27 dicembre 1953, n. 959.

2. Gli enti locali, nell'esercizio delle funzioni di loro competenza, organizzano i servizi pubblici, al fine di assicurare la regolarità, la continuità, l'accessibilità, l'economicità e la qualità dell'erogazione in condizioni di uguaglianza e di equità. Il gestore di un servizio pubblico locale o di un'infrastruttura strumentale a tale servizio è tenuto ad ammettere utenti ed imprese che ne hanno titolo, sulla base di condizioni oggettive, trasparenti e non discriminatorie »;

b) l'articolo 113 è sostituito dal seguente:

« ART. 113 — *(Forme di gestione)*. — 1. I servizi pubblici locali, diversi da quelli

indicati nel comma 2, sono esercitati dagli enti locali, anche in forma associata, scegliendo motivatamente tra le seguenti modalità:

a) con affidamento in base a gara ai sensi dell'articolo 114-ter;

b) con affidamento diretto ad una società di capitali, controllata dall'ente titolare del servizio, anche congiuntamente ad altri enti locali, con la partecipazione di soggetti pubblici o privati;

c) a mezzo di istituzione;

d) limitatamente ai servizi a carattere sociale e culturale, con affidamento diretto ad associazioni o fondazioni che, per la loro disciplina statutaria, garantiscono partecipazione, imparzialità e trasparenza nella gestione del servizio;

e) in economia.

2. I servizi pubblici locali di erogazione di energia, esclusa quella elettrica, di distribuzione del gas naturale, di gestione del ciclo dell'acqua, di gestione dei rifiuti e di trasporto collettivo di linea, esclusi quelli a fune operanti in montagna, sono affidati dagli enti locali, anche in forma associata, ad uno o più gestori, pubblici o privati, scelti esclusivamente in base a gara ai sensi dell'articolo 114-ter. Alla scadenza del periodo di affidamento, la scelta del nuovo gestore è effettuata mediante gara.

3. Con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, eventuali altre tipologie di servizi pubblici locali possono essere sottoposte alla disciplina stabilita dal comma 2 del presente articolo secondo i principi di cui all'articolo 112.

4. Le società che gestiscono i servizi di cui al comma 2 sono tenute alla certificazione di bilancio. In caso di gestione di più servizi da parte di un unico soggetto o di uno stesso servizio in più ambiti territoriali, è obbligatoria la separazione con-

tabile, fermo restando l'obbligo della separazione gestionale o societaria ove richiesta dalla disciplina relativa al singolo servizio »;

c) dopo l'articolo 113 sono inseriti i seguenti:

« ART. 113-bis. — (*Compiti degli enti locali e rapporti con i gestori dei servizi*). —
1. Salvo il caso di cui alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 113, gli enti locali, anche in forma associata, svolgono attività di indirizzo, di vigilanza, di programmazione e di controllo. Nei limiti e nel rispetto delle leggi vigenti, gli enti locali svolgono inoltre attività di regolazione diretta ad assicurare l'accessibilità, la continuità, la qualità, la fruizione in condizioni di uguaglianza dei servizi essenziali, l'universalità di questi ultimi e la determinazione delle tariffe, nonché la previsione di eventuali esenzioni o riduzioni. Restano comunque ferme le competenze delle autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità stabilite dalla legge.

2. I rapporti tra gli enti locali ed i gestori di cui al comma 1, lettere a), b), c) e d), e al comma 2 dell'articolo 113 sono regolati da contratti di servizio. In tali contratti, anche in attuazione dei principi contenuti nel capo III del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, sono stabiliti la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, l'uguaglianza di opportunità di accesso degli utenti nella distribuzione dei servizi sul territorio, gli aspetti economici del rapporto, che prevede sempre la corresponsione di un canone, le modalità di determinazione delle eventuali tariffe, la carta dei diritti dei fruitori del servizio, i poteri di verifica dell'ente locale, le conseguenze degli inadempimenti, nonché le condizioni del recesso anticipato dell'ente locale.

3. È esclusa la partecipazione di amministratori dell'ente locale, nonché dei loro coniugi, di loro parenti o affini entro il quarto grado, agli organi di gestione dei pubblici servizi affidati dallo stesso ente locale.

4. È vietata ogni forma di differenziazione nel trattamento dei gestori di pub-

blico servizio in ordine al trattamento tributario ed alla concessione di contribuzioni o agevolazioni da chiunque dovuta per la gestione del servizio.

ART. 113-ter. — (*Gestione e proprietà delle reti*). — 1. Con riferimento ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, con esclusione del servizio idrico integrato di cui alla legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni, è consentito procedere all'affidamento, mediante gara ai sensi dell'articolo 114-ter, delle attività di gestione e di sviluppo delle reti e degli impianti separatamente dall'affidamento, anch'esso mediante gara ai sensi del citato articolo 114-ter, del servizio all'utenza. In tale caso, le condizioni di accesso alla rete ed il relativo corrispettivo garantiscono l'assenza di discriminazione tra i gestori e prospettive di sviluppo e di potenziamento delle reti e degli impianti, nel rispetto dei principi di efficienza e di economicità.

2. I bandi di gara e i contratti di servizio prevedono che la proprietà delle reti nonché degli impianti, esclusi quelli a fune operanti in montagna, e delle altre dotazioni dichiarate reversibili nel contratto di servizio, realizzati durante il periodo di affidamento, spetta all'ente locale.

3. Le reti e gli impianti di proprietà degli enti locali possono essere conferiti, anche in deroga alle disposizioni del codice civile relative al regime dei beni degli enti pubblici territoriali, ad una società di capitali controllata dall'ente o dagli enti titolari del servizio in forma associata, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati, questi ultimi ciascuno con una quota di capitale non superiore allo 0,1 per cento. Si ha controllo quando gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi enti, ai sensi dell'articolo 30, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione del conferimento. La società ha nel proprio oggetto sociale esclusivamente l'amministrazione dei beni destinati al pubblico servizio, con il vincolo di mantenerne la relativa destinazione, esclusa

ogni attività di manutenzione o di gestione della rete.

4. L'ente o gli enti titolari del servizio provvedono, tramite gara ai sensi dell'articolo 114-ter alla scelta del gestore delle reti e degli impianti, nonché, anche separatamente, del gestore del servizio all'utenza.

5. Alla scadenza del periodo di affidamento del servizio le reti nonché gli altri impianti e dotazioni rientrano in ogni caso nella disponibilità dell'ente locale ai fini del nuovo affidamento.

ART. 113-quater. — (*Durata dell'affidamento*). — 1. Per i servizi pubblici locali indicati al comma 2 dell'articolo 113, la durata dell'affidamento è fissata: fino a nove anni per il trasporto collettivo di linea e per la gestione dei rifiuti, escluso lo smaltimento; fino a dodici anni per l'erogazione del gas; fino a quindici anni per la gestione dei rifiuti, compreso lo smaltimento o per il solo smaltimento, nonché per l'erogazione di energia diversa da quella elettrica; fino a venti anni per la gestione del ciclo dell'acqua. Nelle ipotesi di cui al comma 1 dell'articolo 113-ter, la durata massima dell'affidamento del servizio all'utenza non può essere superiore a cinque anni.

2. Per i servizi pubblici locali di cui al comma 1 dell'articolo 113, la durata massima dell'affidamento non può essere superiore a dieci anni»;

d) l'articolo 114 è sostituito dal seguente:

«ART. 114. — (*Società in affidamento diretto ed istituzioni*). — 1. Alle società che gestiscono servizi in affidamento diretto ed alle istituzioni è consentito gestire servizi pubblici soltanto nell'ambito territoriale dell'ente titolare del servizio o in quello dell'associazione di enti locali a cui le stesse facciano capo.

2. Ai fini di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 113, si ha controllo nel caso in cui gli enti locali, singoli o associati, sulla base di una convenzione stipulata tra gli stessi ai sensi dell'articolo 30, per la gestione di uno o più servizi in

cooperazione, dispongono della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria della società. Il venire meno del controllo determina la cessazione dell'affidamento. La scelta dei soci privati, limitatamente ai casi di affidamento diretto, è effettuata con procedure a evidenza pubblica, secondo criteri di valutazione delle offerte ispirati ai principi di economicità, efficienza e adeguatezza.

3. L'impiego, anche da parte di più enti locali, della forma di gestione rappresentata dall'istituzione è limitato ai servizi pubblici locali di carattere sociale e culturale. Ai fini della gestione di tali servizi gli enti locali possono applicare le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

4. L'istituzione di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 113 è ente strumentale dell'ente locale. L'istituzione ha un proprio statuto approvato dal consiglio dell'ente locale ed acquista personalità giuridica con l'iscrizione nel registro delle imprese. L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, nomina e revoca gli amministratori, approva i programmi, i bilanci e il conto consuntivo, verifica i risultati della gestione. I bilanci sono allegati ai bilanci dell'ente locale. L'istituzione, alla quale si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice civile, agisce nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed è obbligata a realizzare il pareggio di bilancio »;

e) dopo l'articolo 114 sono inseriti i seguenti:

« ART. 114-bis. — (*Gestione in economia*)
— 1. La gestione in economia è consentita soltanto quando, per le modeste dimensioni e per le caratteristiche del servizio, ne siano dimostrate la convenienza economica e l'utilità sociale. In tale caso, la relativa scelta deve essere motivata dall'ente locale mediante apposita relazione economico-finanziaria.

ART. 114-ter. — (*Modalità dell'affidamento a mezzo gara*) — 1. Alle gare di cui al comma 1, lettera a), e al comma 2

dell'articolo 113 sono ammessi, senza limitazioni territoriali e sulla base di requisiti oggettivi, proporzionati e non discriminatori, i seguenti soggetti:

a) le società per azioni o a responsabilità limitata, anche a partecipazione pubblica;

b) le società cooperative a responsabilità limitata;

c) le società consortili di cui all'articolo 2615-ter del codice civile alle quali possono partecipare esclusivamente società per azioni e società a responsabilità limitata;

d) i gruppi europei di interesse economico;

e) le società di persone, esclusivamente nel caso di servizi diversi da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 113.

2. Sono esclusi dalla partecipazione delle gare di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

a) le società di cui al comma 3 dell'articolo 113-ter;

b) le società, le loro controllate, controllanti e controllate da una medesima controllante, che, in Italia o in altri Paesi dell'Unione europea, gestiscono di fatto o per disposizione di legge, di atto amministrativo o per contratto, servizi pubblici locali in virtù di affidamento diretto o di una procedura non ad evidenza pubblica;

c) le società fiduciarie e le società di capitali con azioni o quote al portatore, o aventi sede in Paesi nei quali non è possibile rilevare da pubblici registri l'effettiva titolarità economica delle azioni o quote;

d) le società partecipate da società con le caratteristiche di cui alla lettera c).

3. Le società di cui alle lettere c) e d) del comma 2 non possono in nessun caso essere affidatarie di pubblici servizi.

4. Nel rispetto degli *standard* qualitativi, quantitativi, ambientali, di equa distribu-

zione sul territorio e di sicurezza, la gara è aggiudicata sulla base delle migliori condizioni economiche e di prestazione del servizio, del livello di qualità e sicurezza, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti, per il loro rinnovo e manutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale presentati dalle imprese concorrenti. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di servizio.

5. Limitatamente ai servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, l'ente locale avvia la procedura di gara almeno un anno prima della scadenza dell'affidamento, in modo da evitare soluzioni di continuità della gestione del servizio. Il gestore uscente resta comunque obbligato a proseguire la gestione del servizio fino alla data di decorrenza del nuovo affidamento secondo le prescrizioni contenute nel vigente contratto di servizio e limitatamente all'ordinaria amministrazione, salvi gli interventi urgenti. Ove l'ente locale non provveda entro il termine indicato, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, avvia la procedura di gara.

6. Il nuovo gestore, con riferimento agli investimenti realizzati secondo il piano degli investimenti oggetto del precedente affidamento, è tenuto, nel caso non siano stati ancora completati gli ammortamenti riferiti a tali investimenti e solo per quanto ad essi riferibile, a subentrare nelle garanzie e nelle obbligazioni relative ai contratti di finanziamento in essere o ad estinguere queste ultime ed a versare al gestore uscente una somma pari al valore residuo degli ammortamenti di tali investimenti risultanti dai bilanci del gestore uscente e corrispondenti ai piani di ammortamento oggetto del precedente affidamento, al netto dei mezzi finanziari di terzi risultanti dal bilancio e dagli eventuali contributi pubblici a fondo perduto. Tale valore residuo è rivalutato in base all'indice ISTAT dei prezzi alla produzione dei prodotti industriali riferito ai beni finali di investimento, a decorrere dalla data di acquisizione del relativo cespite. Le

modalità di tale rivalutazione sono definite dall'autorità di regolazione del settore, se istituita.

7. Gli oneri gravanti sul nuovo gestore ai sensi del comma 6 sono indicati nel bando di gara. Il gestore subentrante acquisisce la disponibilità degli impianti dalla data del pagamento della somma corrispondente agli oneri suddetti, ovvero dalla data di offerta reale della stessa.

8. In caso di affidamento della gestione delle reti e degli impianti a soggetto diverso dal gestore del servizio all'utenza, ai sensi del comma 1 dell'articolo 113-ter, le norme sulla gara, di cui al presente articolo, si applicano anche alla gara per tali impianti e reti. Alle gare per la gestione del servizio di erogazione all'utenza si applicano le norme di cui ai commi da 1 a 6 del presente articolo. Nei documenti relativi alle gare di cui al presente comma sono specificate le condizioni di accesso alle reti e agli impianti da parte dei gestori del servizio di erogazione all'utenza e le modalità di determinazione dei relativi corrispettivi.

9. L'affidamento di più servizi pubblici locali con unica gara è consentito se economicamente più vantaggioso e se la gara ha per oggetto esclusivo i servizi di cui al comma 2 dell'articolo 113, diversi dai servizi di trasporto collettivo. In tale caso la durata dell'affidamento, unica per tutti i servizi affidati, non può essere superiore a dieci anni.

10. Gli appalti di lavori indetti da società che gestiscono servizi pubblici locali non possono essere affidati ad imprese dalla stessa società controllate ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

11. Con uno o più regolamenti emanati entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentiti le Autorità di regolazione di servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, il Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti di cui all'articolo 4 della legge 30 luglio 1998, n. 281, nonché la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto

legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono stabiliti, altresì, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare di cui ai commi 1, lettera *a*), 2 e 3 dell'articolo 113 e tenendo conto delle disposizioni nazionali e comunitarie vigenti in materia. Per l'attività di distribuzione del gas naturale, i criteri e le modalità di espletamento e di aggiudicazione delle gare sono stabiliti dall'Autorità per l'energia elettrica e il gas, con la procedura di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164. Con i regolamenti di cui al presente comma sono in particolare stabiliti:

a) le condizioni richieste affinché il gestore del servizio pubblico locale possa provvedere allo svolgimento dello stesso anche mediante società controllate ai sensi dell'articolo 2359, comma primo, numero 1), del codice civile, vincolando queste ultime al rispetto del contratto di servizio;

b) le condizioni procedurali che, garantendo l'imparzialità delle relative procedure, consentano la partecipazione alla gara di società controllate dall'ente titolare del servizio. Il regolamento deve in ogni caso garantire la separazione tra l'ente locale partecipante alla società che concorre per l'affidamento della gestione e il soggetto pubblico chiamato a valutare le offerte e a decidere sull'aggiudicazione;

c) i criteri per la determinazione della somma eventualmente da corrispondere da parte del nuovo gestore ai sensi del comma 6;

d) le procedure da svolgere e le soluzioni da adottare nel caso in cui la gara sia andata deserta;

e) le modalità di costituzione e di liquidazione da parte degli enti locali delle associazioni e delle fondazioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

12. Con appositi regolamenti, adottati entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali stabiliscono in particolare:

a) gli elementi di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai

fini dell'aggiudicazione della gara ai sensi del comma 4;

b) i criteri per la valutazione, tra gli elementi dell'offerta, del piano di riutilizzo del personale dipendente non dirigente del gestore uscente; tale piano prevede l'applicazione dei trattamenti economici e normativi che siano previsti dai contratti collettivi nazionali di settore come sottoscritti dalle organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative ed esplicita il modello di organizzazione del lavoro che l'impresa subentrante si impegna a concertare con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e con l'ente locale o gli enti locali associati;

c) gli elementi atti alla dimostrazione delle capacità economico-finanziarie, tecniche ed organizzative delle imprese concorrenti di cui agli articoli 13 e 14, comma 1, lettere da a) a f), del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157;

d) i criteri per la composizione e la nomina della commissione della gara di cui al comma 1, alla quale spetta la valutazione delle offerte.

13. Ai fini dello sviluppo delle reti e degli impianti nonché della realizzazione dei piani di investimento per lo sviluppo ed il potenziamento degli stessi, i soggetti affidatari possono procedere ai sensi delle disposizioni sulla società di progetto di cui agli articoli 37-*quinquies* e 37-*sexies* della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni »;

f) all'articolo 115:

1) il comma 4 è abrogato;

2) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

« 7-*bis*. Le modalità di cui al presente articolo si applicano anche alla trasformazione di aziende consortili, intendendosi sostituita al consiglio comunale l'assemblea consortile. In tale caso le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei

componenti; gli enti locali che non intendono partecipare alla società hanno diritto alla liquidazione sulla base del valore nominale iscritto a bilancio della relativa quota di capitale. Di tali società l'ente titolare del servizio può restare socio unico per un periodo non superiore a due anni a decorrere dalla data della trasformazione. Per due anni a decorrere dalla data della trasformazione viene conservato il regime fiscale dell'ente di appartenenza. Alle trasformazioni delle istituzioni in società di capitali si applicano le disposizioni di cui al presente comma, in quanto compatibili.

7-ter. Nel caso in cui la gestione dei servizi di cui all'articolo 113, comma 2, sia affidata ad aziende o a società controllate dagli enti titolari dei servizi, le quali siano proprietarie dei beni indicati al comma 2 dell'articolo 113-*ter*, gli enti medesimi, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono tenuti a procedere, anche attraverso operazioni di scissione, alla costituzione delle società di capitali previste dal comma 3 del citato articolo 113-*ter*.

7-quater. Per la determinazione della quota di capitale sociale spettante a ciascun ente locale, socio della società risultante dalla trasformazione delle aziende consortili, si tiene conto esclusivamente dei criteri di ripartizione del patrimonio previsti nel caso di liquidazione dell'azienda consortile.

7-quinquies. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, i comuni montani e gli altri enti locali con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che gestiscono in economia tali servizi possono affidarne la gestione, per i periodi massimi previsti dai commi 2 e 5 dell'articolo 118-*ter*, a società di capitali controllata dagli stessi enti locali. Resta comunque salva la facoltà per gli enti locali che esercitano in economia i servizi di procedere direttamente all'affidamento mediante gara »;

g) al comma 1 dell'articolo 116, le parole: « per l'esercizio di servizi pubblici e per la realizzazione delle opere necessarie al corretto svolgimento del servizio

nonché » sono soppresse; al medesimo comma 1 l'ultimo periodo è soppresso;

h) all'articolo 117:

1) al comma 1, le parole: « Gli enti interessati approvano le tariffe dei servizi pubblici » sono sostituite dalle seguenti: « Le tariffe dei servizi pubblici locali sono determinate »;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. La tariffa costituisce il corrispettivo dei servizi pubblici; essa è determinata e adeguata, di norma, salvo diverse disposizioni di legge, ogni anno, dagli enti locali o, qualora a ciò autorizzati ai sensi di disposizioni di legge, di provvedimenti amministrativi o di contratti, dai soggetti esercenti il servizio, nel rispetto delle disposizioni che regolano i modelli organizzativi di gestione prescelti, nonché delle norme di settore e dei criteri fissati dalle autorità di regolazione o dagli organismi cui sono attribuite per legge le competenze in materia tariffaria »;

3) al comma 3, dopo le parole: « o per effetto del modello organizzativo di società miste, » sono inserite le seguenti: « fatte salve le diverse disposizioni che disciplinano specifici settori di servizio pubblico locale, »;

i) all'articolo 118:

1) al comma 1, le parole: « o da società per azioni costituite ai sensi dell'articolo 113, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « o di società di capitali costituite ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera *b)* »;

2) al comma 3, le parole: « ai sensi dell'articolo 113, lettera *e)* » sono sostituite dalle seguenti: « ai sensi dell'articolo 113, comma 1, lettera *b)* » e le parole: « di cui, rispettivamente, agli articoli 31 e 114 » sono soppresse;

l) dopo l'articolo 118 sono inseriti i seguenti:

« ART. 118-bis. — (Attuazione) — 1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore

della presente disposizione oppure, ove più restrittivi, entro i diversi termini fissati dalle eventuali normative di settore, sono adottate le deliberazioni di adeguamento alle disposizioni contenute nel presente titolo. Entro la stessa data è realizzata la separazione contabile di cui all'articolo 113, comma 4, e l'obbligo di certificazione decorre dal bilancio relativo all'anno 2002. Per i servizi di cui al citato articolo 113, comma 2, tale adeguamento avviene mediante l'indizione di gare per l'affidamento dei servizi, ovvero attraverso la costituzione o la trasformazione in società di capitali o in società cooperative a responsabilità limitata, anche tra dipendenti. Tale trasformazione può anche comportare il frazionamento societario. Ove l'adeguamento di cui al presente comma non avvenga entro il termine ivi indicato, provvede il sindaco o il presidente della provincia nei successivi tre mesi. In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara. In caso di servizi gestiti per ambiti a dimensione sovracomunale, l'adeguamento può avvenire entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove non avvenga entro tale termine, la regione anche attraverso la nomina di un commissario *ad acta*, procede all'affidamento immediato del relativo servizio mediante gara.

ART. 118-ter. — (*Disciplina del periodo transitorio*). — 1. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle gestioni esistenti alla medesima data, ivi comprese quelle in economia, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal presente articolo per il periodo transitorio. In tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 6. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia

previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere *a)* e *b)* del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione.

2. Per i servizi diversi da quello di distribuzione del gas naturale e di gestione del ciclo dell'acqua, i periodi di cui al comma 1 sono fissati nelle seguenti misure, fatti salvi, ove più restrittivi, termini diversi previsti dalle normative di settore:

a) tre anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001, per i servizi di trasporto collettivo e per i servizi di raccolta di rifiuti, escluso lo smaltimento;

b) cinque anni, a decorrere dal 31 dicembre 2001, per i servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, per lo smaltimento dei rifiuti, nonché per la gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

3. Per le aziende speciali e per i consorzi non ancora adeguati alla data di entrata in vigore della presente disposizione alle norme, rispettivamente, di cui agli articoli 31 e 114 del presente testo unico, nel testo vigente prima della stessa data, i termini di cui al comma 2 del presente articolo decorrono: per le aziende speciali, dal 1° gennaio 2001; per i consorzi, dal 1° luglio 2001.

4. Gli affidamenti di cui al comma 1 del presente articolo, in corso al 30 giugno 1999, a società costituite o partecipate ai sensi dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 31 gennaio 1995, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 29

marzo 1995, n. 95, e alla società di cui all'articolo 6 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 21 maggio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 141 del 19 giugno 1998, possono essere mantenuti o prorogati, dalla data del 31 dicembre 2001, per cinque anni con riferimento ai servizi di trasporto collettivo, di raccolta dei rifiuti escluso lo smaltimento, e per otto anni con riferimento ai servizi di erogazione di energia diversa da quella elettrica, di smaltimento dei rifiuti e di gestione dei rifiuti compreso lo smaltimento.

5. Con esclusione dei servizi di distribuzione del gas naturale e di trasporto collettivo, i periodi di cui al comma 2 possono essere incrementati, alle seguenti condizioni, in misura non superiore:

a) ad un anno qualora entro il 31 dicembre 2003 il gestore del servizio serva un'utenza complessivamente superiore a due volte quella servita alla data del 30 giugno 1999;

b) ad un ulteriore anno qualora entro il 31 dicembre 2003 le azioni della società siano quotate in borsa.

6. Ove ricorrano entrambe le condizioni indicate al comma 5 i relativi incrementi possono essere sommati.

7. Per i servizi di cui all'articolo 113, comma 2, ove l'affidamento sia avvenuto mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, le gestioni in essere sono mantenute per i periodi previsti dall'articolo 113-*quater*, a decorrere dal 31 dicembre 2001, ovvero, se la durata dell'affidamento è inferiore, fino alla scadenza stabilita e in ogni caso per i periodi previsti dai commi 2 e 5 del presente articolo, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

8. Con riferimento alla gestione del ciclo dell'acqua, gli enti locali associati ai sensi del comma 3 dell'articolo 9 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, secondo gli ambiti territoriali ottimali stabiliti dalla legislazione vigente, procedono all'affidamento del servizio idrico integrato secondo le norme di cui all'articolo 114-*ter* del

presente testo unico. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della citata legge n. 36 del 1994 possono essere mantenute fino alla loro scadenza e in ogni caso per un periodo non superiore a cinque anni, incrementabili ai sensi dei commi 2 e 5 del presente articolo. Per lo stesso periodo massimo possono essere mantenute le gestioni salvaguardate di cui al comma 4 dell'articolo 9 della citata legge n. 36 del 1994.

9. In alternativa a quanto disposto dal comma 8, gli enti locali associati nelle forme di cui al medesimo comma possono prorogare gli affidamenti diretti in essere per un periodo non superiore a tre anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Alla scadenza di tale periodo gli enti locali associati possono dare in affidamento diretto, con apposito contratto di servizio, per una sola volta e per un periodo non superiore a sei anni decorrenti dalla scadenza del triennio, la gestione del servizio idrico integrato ad uno dei soggetti distributori di acqua per uso civile costituito in società di capitali e preesistente nell'ambito territoriale ottimale, a condizione che tale soggetto allo scadere del termine triennale di cui al primo periodo, anche per effetto di fusioni societarie, fornisca il servizio idrico integrato ad almeno il 50 per cento della popolazione residente nell'ambito territoriale ottimale. Le concessioni di cui al comma 3 dell'articolo 10 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, possono essere mantenute fino alla loro scadenza e comunque per un periodo non superiore a cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Ove tale condizione non si sia verificata allo scadere dei tre anni, gli enti locali associati procedono all'affidamento del servizio idrico integrato mediante gara ai sensi dell'articolo 114-ter. Resta ferma la possibilità delle regioni di consentire la prosecuzione, fino all'affidamento al gestore unico, delle gestioni di impianti pubblici di depurazione che trattano in modo promiscuo acque reflue prevalentemente industriali.

10. Con riferimento ai servizi pubblici locali di cui all'articolo 113, comma 2, l'affidamento diretto a società controllate dall'ente titolare del servizio prosegue per i periodi indicati dal presente articolo, anche nel caso in cui l'ente locale, per effetto di operazioni di privatizzazione, abbia perduto il controllo della società.

11. I soggetti titolari delle concessioni o degli affidamenti di cui ai commi 1, 8 e 9 del presente articolo possono partecipare alle gare indette ai sensi degli articoli 113 e 114-ter senza limitazioni territoriali. Per i soggetti che devono essere costituiti o trasformati ai sensi dell'articolo 115, commi 1, 2, 3, 5 e 6, e dell'articolo 118-bis, la partecipazione alle gare è consentita a decorrere dalla data dell'avvenuta costituzione o trasformazione.

12. Decorso il periodo transitorio disciplinato dal presente articolo, l'ente titolare del servizio procede all'affidamento dello stesso con le modalità previste dagli articoli 113 e 114-ter. In caso di inerzia la regione procede all'affidamento, anche nominando un commissario *ad acta*, ove si tratti di servizi di cui al citato articolo 113, comma 2.

13. Il comma 1 del presente articolo si applica anche alle concessioni rilasciate o prorogate ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359.

14. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, gli enti locali adeguano l'ordinamento delle istituzioni alle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 114.

15. Le disposizioni del presente titolo si applicano con riferimento al settore del gas naturale per quanto non specificamente disciplinato dal decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.

16. Per l'attività di distribuzione del gas naturale il regime transitorio è stabilito ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni »;

m) l'articolo 123 è abrogato.

ART. 2.

(Incentivi all'aggregazione delle strutture di gestione dei servizi pubblici degli enti locali).

1. Al fine di favorire l'aggregazione della domanda e dell'offerta dei servizi pubblici locali negli ambiti ottimali definiti ai sensi della vigente legislazione statale o, dalla normativa regionale, nonché di incentivare le trasformazioni delle aziende speciali, delle istituzioni e delle gestioni in economia di cui al titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le seguenti disposizioni:

a) le fusioni, le trasformazioni e i conferimenti inerenti alle società alle quali sia affidata la gestione dei servizi pubblici, effettuati dagli enti locali dal 1° gennaio 2002 al 31 dicembre 2006, sono esenti, senza limite di valore, dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e da ogni altra imposta, tassa o diritto di qualsiasi specie o natura;

b) presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo alimentato dalle risorse finanziarie costituite dal 50 per cento delle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento all'imposta sul reddito delle persone giuridiche (IRPEG) dei redditi prodotti dalle società di capitali partecipate dagli enti locali, che, a decorrere dal 1° gennaio 2002, siano state anche più volte sottoposte ai processi di cui alla lettera *a)*, purché dagli stessi derivi un incremento di almeno il 30 per cento degli utenti serviti rispetto a quelli dell'impresa che inizialmente ne contava il numero maggiore. A partire dai redditi relativi all'anno 2002, le risorse del fondo sono annualmente ridistribuite tra gli enti locali che attuano tali processi. La parte di gettito derivante dall'IRPEG versata da ciascuna società, iscritta nel fondo, è annualmente suddivisa tra gli enti locali partecipanti al capitale della stessa, in proporzione alle azioni ed alle quote da loro possedute. Il fondo si estingue una volta redistribuite agli enti

locali le somme relative ai redditi prodotti dalle società di cui alla presente lettera nell'anno 2006.

2. Alle trasformazioni delle gestioni in economia e delle istituzioni per la gestione di servizi sociali e culturali senza rilevanza imprenditoriale previste dal titolo V della parte I del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dall'articolo 1 della presente legge, si applicano le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo. Alle istituzioni si applicano, altresì, nei tre anni a decorrere da quello in cui avviene la trasformazione, le disposizioni tributarie applicabili agli enti locali di appartenenza. Tale beneficio cessa, in ogni caso, il 31 dicembre 2006.

3. Il fondo di cui al comma 1, lettera *b*), del presente articolo, è istituito, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

ART. 3.

(Fondo per l'innovazione nei servizi).

1. Allo scopo di favorire l'applicazione di sistemi innovativi ai servizi pubblici in ambito urbano, entro il 30 giugno 2002 è istituito presso il Ministero delle attività produttive, il Fondo per l'innovazione nei servizi, di seguito denominato « Fondo ». Il Fondo, che ha una dotazione di lire 100 miliardi, è destinato al finanziamento di progetti ad alto contenuto tecnologico che prevedono il trasferimento delle migliori tecnologie in materia di servizi pubblici locali dalle aree sviluppate alle aree di cui agli obiettivi 1, 2 e 3 del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio, del 21 giugno 1999. Il Fondo può finanziare fino al 70 per cento del costo di investimenti innovativi, comprensivo del costo degli studi di fattibilità, della progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva dell'intervento, delle

relative indagini geognostiche e della direzione dei lavori; le agevolazioni sono concesse in relazione alle diverse aree di intervento, nonché alle carenze nei servizi e nell'organizzazione del sistema urbano.

2. Al fine di beneficiare delle provvidenze del Fondo possono presentare progetti, corredati da uno studio di prefattibilità, regioni, enti locali, anche costituiti in consorzi, imprese di gestione dei servizi pubblici locali, nonché società di trasformazione urbana costituite ai sensi dell'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I progetti finanziati dal Fondo a seguito di istruttoria positiva sono cofinanziati dagli enti locali cointeressati e dalle regioni e possono beneficiare anche del cofinanziamento dei fondi strutturali della Commissione delle Comunità europee per gli anni 2001-2007.

4. Il Fondo rimane attivo fino all'esaurimento delle risorse e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2006.

ART. 4.

(Ulteriori modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali)

1. All'articolo 31 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. Per l'esercizio associato di funzioni, i comuni, le unioni di comuni, le comunità montane e le province possono costituire consorzi, secondo le leggi alle quali sono soggetti »;

b) al comma 7, le parole: « e servizi » sono soppresse;

c) il comma 8 è abrogato.

2. Al comma 2 dell'articolo 42 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto

2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente:

« a) statuti dell'ente, regolamenti, ordinamento degli uffici e dei servizi; »;

b) la lettera e) è sostituita dalla seguente:

« e) affidamento diretto di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dall'ente locale, costituzione di istituzioni, assunzione diretta di pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali e affidamento di attività o servizi mediante convenzione; »;

c) la lettera g) è sostituita dalla seguente:

« g) indirizzi da osservare da parte delle istituzioni e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza; »;

d) la lettera m) è sostituita dalla seguente:

« m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti ed istituzioni, nonché nomina dei rappresentanti del consiglio presso enti ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge ».

ART. 5.

(Delega al Governo)

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante disposizioni correttive del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, esclusivamente al fine di apportarvi le modificazioni di coordinamento conseguenti all'entrata in vigore della presente legge. Lo schema di decreto legislativo è trasmesso alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinché su di esso di esprimano, entro un mese dalla richiesta, le competenti Commissioni parlamentari; decorso tale termine, il decreto legislativo può comunque essere emanato.

ART. 6.

(Modifiche all'articolo 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259)

1. All'articolo 3, secondo comma, della legge 21 marzo 1958, n. 259, sono aggiunte le seguenti parole: « e le società di capitali nelle quali lo Stato, le regioni e gli enti locali abbiano partecipazioni anche di controllo ».

ART. 7.

(Modifiche al decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440)

1. L'articolo 10-*bis* del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, convertito con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 440, è abrogato.

ART. 8.

(Settore del gas naturale - Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164)

1. All'articolo 14 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. All'attività di distribuzione del gas naturale si applicano le disposizioni di cui agli articoli 113 e 114-*ter* del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni »;

b) i commi da 3 a 10 sono abrogati.

2. All'articolo 15 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il quinto periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: « In caso di ulteriore inerzia, la regione, anche nell'ipotesi di gestioni associate o di ambiti a dimensione sovracomunale, procede all'affidamento immediato del servizio mediante gara, nominando a tale fine un commissario ad *acta* »;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

« 5. Per le attività di distribuzione del gas, gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché quelli alle società derivate dalla trasformazione delle attuali gestioni, proseguono fino alla scadenza stabilita, se compresa entro i termini previsti dal comma 7 per il periodo transitorio. In tale caso l'eventuale rimborso previsto dalle convenzioni o dai contratti è corrisposto con le modalità di cui all'articolo 114-ter, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni. Ove non sia previsto un termine di scadenza o sia previsto un termine che supera il periodo transitorio, gli affidamenti e le concessioni proseguono fino al completamento dello stesso periodo transitorio. In entrambi questi ultimi casi, ai titolari degli affidamenti e delle concessioni è riconosciuto un rimborso, a carico del nuovo gestore ai sensi del citato articolo 114-ter, calcolato nel rispetto di quanto stabilito nelle convenzioni o nei contratti e, per quanto non desumibile dalla volontà delle parti, con i criteri di cui alle lettere a) e b) del quarto comma dell'articolo 24 del testo unico di cui al regio decreto 15 ottobre 1925, n. 2578. Resta sempre esclusa la valutazione del mancato profitto derivante dalla conclusione anticipata del rapporto di gestione »;

c) il comma 9 è sostituito dal seguente:

« 9. Gli affidamenti e le concessioni in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, ove siano stati attribuiti mediante gara pubblica e non vi siano state proroghe o rinnovi, sono mantenuti per la durata stabilita e comunque per un periodo non superiore a dodici anni a decorrere dal 31 dicembre 2000 ».

